

ORIGINALE

ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA
“Saverio de Bellis”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31.3.1982
SEDE LEGALE ED OPERATIVA: Via Turi n.27
70013 CASTELLANA GROTTA (BARI)
ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2000 N° IQ – 1208 - 14

Deliberazione del Direttore Generale
(Nominato con “D.P.G.R. n.61 del 07/02/2018”)

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 06 APR. 2020

Il dott. Tommaso A. Stallone Direttore Generale dell’Ente adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO:

Integrazione delle disposizioni in tema di lavoro agile, di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 139 del 10.3.2020, ai sensi del combinato disposto dell’art. 87, d.l. n. 18 del 17.3.2020 e del D.P.C.M. dell’1.4.2020.

COPIA ATTI ARCHIVIO

Visto:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 recante “indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 25/02/2020, n. 1 recante le prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica del 4 marzo 2020, n. 1 avente ad oggetto "Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 702/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'ordinanza, in materia di igiene e sanità pubblica, emanata dal Presidente della Regione Puglia in data 27 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia prot. n. 784/2020 recante misure in materia di igiene e sanità pubblica-;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. - dell'8 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. - del 9.3.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- gli artt. 18 – 24 della la legge n. 81/2017 e s.m.i., in tema di lavoro agile;
- l'art. 87, d.l. n. 18 del 17.3.2020;
- il D.P.C.M. dell'1.4.2020;

Considerato che:

- con la deliberazione n. 139 del 10.3.2020, il Direttore Generale ha consentito l'attivazione della modalità di lavoro agile - previa istanza e successiva autorizzazione - per tutto il personale tecnico / amministrativo dell'IRCCS di cui al CCNL del 21.5.2018, non strettamente necessario alla prosecuzione delle attività dell'Ente, nonché per il personale strutturato della ricerca, ove compatibile con la continuazione delle attività, e nel caso in cui la presenza di tali lavoratori non fosse in alcun modo funzionale alla corretta prosecuzione delle attività sanitarie;
- nel mentre, è intervenuto l'art. 87 del d.l. n. 18 del 17.3.2020, secondo cui: "*fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di*

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. 2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. 3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”;

- successivamente, la portata applicativa del citato art. 87 è stata chiarita dalla Circolare n. 2/2020 della Funzione Pubblica, alla stregua della quale:

*“la norma recata dall’articolo 87 del citato decreto rappresenta lo strumento cardine attraverso il quale il legislatore, in un’ottica di sistema, ha inteso regolare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno degli uffici pubblici e costituisce la cornice nella quale devono essere iscritte le ulteriori disposizioni che - all’interno del citato decreto - affrontano istituti applicabili al personale pubblico. In particolare - sviluppando e riconducendo ad una cornice regolativa di rango primario l’indicazione già presente nella direttiva n. 2/2020 del Ministro della pubblica amministrazione (d’ora in poi “direttiva n. 2/2020”) – si stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. **Considerato che primario obiettivo della disposizione è quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, le amministrazioni sono chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale, volto a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa.** Anche situazioni lavorative che - in un regime ordinario – potrebbero presentare aspetti problematici, in termini di sostenibilità organizzativa, per il ricorso al lavoro agile devono essere affrontate dalle amministrazioni nell’ottica sopra evidenziata [...] le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali), sia all’utenza esterna. La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio”* (evidenziazione grafica aggiunta);

Dato atto che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. - dell'1.4.2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", il Governo ha statuito che *"l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020"*, con efficacia a decorrere dal 4 aprile;

Evidenziato che:

- il Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti ha emanato la nota prot. n. AOO005, 16 - 3 - 2020, n. 219, avente ad oggetto "Emergenza Covid 19. Disposizioni relative all'utilizzo del personale medico e sanitario", con cui si dispone che siano adottate procedure di gestione del personale tale da mantenere un contingente di personale (dirigenti medici, infermieri, OO.SS.) al di fuori dei turni e quindi al riparo dal rischio di esposizione professionale, in modo che si possa garantire l'avvicendamento del personale attualmente in servizio in caso di contagio;

DELIBERA

Per le ragioni esplicitate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di prendere atto della nota prot. n. AOO005, 16 - 3 - 2020, n. 219 del Direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti e di disporre che i Responsabili delle UUOOSS procedano ad adottare ogni utile iniziativa, anche attraverso il collocamento in ferie del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali ovvero con strumenti normativi straordinari previsti dal citato D.L. 18/2020, per limitare la presenza in servizio del personale sanitario, compatibilmente con le esigenze assistenziali, al fine di mantenere un contingente di personale (dirigenti medici, infermieri, OO.SS.) al di fuori dei turni e quindi al riparo dal rischio di esposizione professionale, in modo che si possa garantire l'avvicendamento del personale attualmente in servizio in caso di urgenze sanitarie;
- 2) di integrare la citata deliberazione n. 139/2020, nel senso di disporre fino al 13 aprile p.v., in ottemperanza al D.P.C.M. dell'1.4.2020, con possibilità di ulteriore estensione dell'efficacia delle odierne disposizioni ove sopravvenienti, quanto segue:
 - per il personale professionale, tecnico e amministrativo, anche dirigenziale, il collocamento in lavoro agile secondo modalità coordinate dai dirigenti dei settori di afferenza (per es. utilizzo documenti di sintesi degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi, reportistica giornaliera.....), al fine di individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa;
 - per il personale della ricerca e per il personale di supporto alla ricerca il collocamento in lavoro agile, in quanto compatibile con la prosecuzione dell'attività, secondo modalità coordinate dal Direttore

Scientifico, al fine di individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo di tale modalità lavorativa”;

- 3) di trasmettere il presente alla Direzione Sanitaria, alla Direzione Scientifica, ai Dirigenti responsabili delle UU.OO. sanitarie, ai Dirigenti delle Aree amministrative;
- 4) il presente atto, composto di n. 5 pagine, è trasmesso al Collegio Sindacale ed è pubblicato come per legge.

Parere favorevole il **Direttore amministrativo**
Dott.ssa Filomena Fortunato [firma]

Parere favorevole il **Direttore sanitario**
Dott. Roberto Di Paola [firma]

Parere favorevole il **Direttore scientifico**
Prof. Gianluigi Giannelli [firma]

il **DIRETTORE GENERALE**

Dott. Tommaso A. Stallone

[firma]

Castellana Grotte, il 06 APR. 2020

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on line sul sito WEB di questo Ente a partire dal 06 APR. 2020.

l'incaricato alla pubblicazione

[firma]

il Funzionario amm.vo AA.GG.

[firma]

